



# CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **703**

Numero Settoriale **149**

Del **13-12-2024**

## DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**OGGETTO: FORNITURA SOFTWARE CRUX10 E SERVIZI CIMITERIALI ANNESSI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI. TRIENNIO 2024, 2025, 2026. CIG B4CD83FEB3**

Vista la proposta di determinazione num. 112 del 13-12-2024, istruita da OLIVERIO MARIANNA relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  
DOTT. GABRIELE SANCASSANI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii

## **Proposta di determinazione num. 112 / 2024 del 13-12-2024**

### **avente ad Oggetto: FORNITURA SOFTWARE CRUX10 E SERVIZI CIMITERIALI ANNESSI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI. TRIENNIO 2024, 2025, 2026. CIG B4CD83FEB3**

Premesso che si è reso necessario individuare un applicativo che risponda alle esigenze di razionalizzazione richieste dall'Ente e alle indicazioni diramate dal DPO in materia di qualificazione ACN;

Vista la richiesta prot. n. 28930 del 24.10.2024, a nome del Funzionario Responsabile del Settore Servizi Demografici, dott. Matteo Bonacina, di procedere con l'acquisto della licenza del software CRUX10 dalla Società Starch S.r.l., con Sede Legale in 20876 Ornago (MB), via Crocefisso, 2, C.F. 07795180152, P.IVA 00873010961;

Ritenuto che la soluzione proposta da Starch S.r.l. persegue i requisiti delineati nell'aggiornamento 2024-2026 del Piano strategico predisposto da Agid e che il nuovo Piano si inserisce nel più ampio contesto di riferimento definito dal programma strategico "Decennio Digitale 2030", istituito dalla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, i cui obiettivi sono articolati in quattro dimensioni:

1. competenze digitali
2. servizi pubblici digitali
3. digitalizzazione delle imprese
4. infrastrutture digitali sicure e sostenibili;

Visto che il programma CRUX10 permette una facile gestione dei cimiteri tramite il collegamento dei dati di contratto e dei dati di occupazione con la cartografia cimiteriale;

Convenuto che il servizio proposto è di tipo SaaS (Software as a Service), erogato via internet, tramite il quale è possibile fruire dei servizi telematici volti alla gestione delle attività dell'Amministrazione Comunale riferite al territorio, in particolare alla gestione dell'edilizia privata, dell'urbanistica, delle cartografie comunali;

Visto che lo stesso viene erogato tramite risorse fisico/logiche, denominate correntemente come Cloud hosting, Cloud server, Cloud infrastructure, che Starch S.r.l., direttamente o tramite terze parti, mette a beneficio del Comune, in forma non esclusiva, mettendolo in condizione di usufruire delle risorse necessarie per esercitare ambienti di calcolo, di database, di storage collegati alla rete internet in base al protocollo IP e con essa interoperanti;

Rilevato che il servizio offerto, oltre al servizio hosting che ospita le risorse su cui è installato il software, comprende anche:

- il servizio di manutenzione, al fine di mantenere correttamente funzionante il software e le sue funzionalità, come meglio dettagliato nella relazione allegata;
- il servizio di supporto per la segnalazione di eventuali malfunzionamenti ed errori
- il servizio di supporto all'operatività di funzionari comunali, professionisti, cittadini nell'utilizzo delle piattaforme informatiche;

Ritenuto che l'applicativo CRUX10 è totalmente web-based, realizzato con le più recenti tecnologie di sviluppo e innovative metodologie di programmazione in ambiente web nativo e che l'intera piattaforma è stata direttamente prodotta dalla Società Starch S.r.l., che ne detiene quindi know-how e sorgenti. Framework ed eventuali librerie utilizzati sono tutti open source;

Considerato che il suddetto applicativo è nativamente integrato con la piattaforma nazionale dei pagamenti PagoPA attraverso il collegamento con diversi Intermediari e Partner Tecnologici (ADS, APSsystems, Banca Popolare di Sondrio, Ded Group OpenWeb, Digit POS E-fil, Maggioli, MyPay Regione Lombardia, PADigitale, PMpay, Progetti e Soluzioni, Regione Liguria, Si.Net, Unicredit, ecc.);

Ritenuto che tale integrazione consente di caricare automaticamente nella piattaforma nazionale PagoPA gli importi da pagare calcolati in CRUX10, e di ricevere la chiusura con esito positivo della transazione quando il relativo versamento viene effettuato;

Considerato altresì che per l'acquisto della licenza del software CRUX10 della Società Starch S.r.l., con Sede Legale in 20876 Ornago (MB), via Crocefisso, 2, C.F. 07795180152, P.IVA 00873010961, il canone complessivo del servizio per il triennio 2024/2026 risulta essere pari ad € 12.000,00~~##~~, oltre I.V.A. di Legge, inclusi costi iniziali di conversione dati, caricamento grafica cimiteri e formazione, così come dettagliato nell'offerta, prot. 28669;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con l'affidamento del servizio oggetto della presente, per il triennio 2024/2026 alla Starch S.r.l., con Sede Legale in 20876 Ornago (MB), via Crocefisso, 2, C.F. 07795180152, P.IVA 00873010961;

Ritenuto che le condizioni dell'offerta risultano congrue e rispondenti alle specificità richieste, sia in termini di concreta operatività rispetto alla gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Calolziocorte (associazione tombe, visualizzazione grafica, automatizzazione elaborazione di concessioni e documenti di polizia mortuaria, modulo per gestione bollettazione lampade votive), sia in termini di interoperatività con i partner tecnologici di pagamento attualmente individuati dall'Ente;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Richiamato l'Art. 62, c. 1 del D.Lgs. 36/2023 che prevede la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento diretto di lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 Euro;

Richiamato l'Art. 1 c. 512 della L. 208/2015 che prevede l'obbligo di acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori, ciò nei limiti dei beni e servizi disponibili;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura dei servizi in oggetto;

1. Ai sensi dell'Art. 50 c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 Euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
2. L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'Articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante o dall'Ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'Articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

Visto altresì l'Art. 48 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 che afferma l'obbligo di utilizzo di strumenti informatici e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Visto l'Art. 17 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le fasi di affidamento dei contratti pubblici ed in particolare il comma 2 che stabilisce, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante adotta l'atto che ne individua l'oggetto, l'importo e il contraente unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

Considerato, ai sensi del richiamato Art. 17 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Art. 192 del D.L. 267/2000, quanto segue:

- il fine del contratto è quello di garantire all'Ente l'attivazione dell'applicazione Crux10 in modalità SaaS;
- l'oggetto del contratto è la fornitura del software Crux10 e servizi cimiteriali annessi per la gestione dei cimiteri;

- il contratto verrà sottoscritto tramite l'invio dell'ordine diretto sulla piattaforma certificata MEPA di acquistinretepa, ai sensi dell'art. 18, c. 1, II periodo del D.Lgs. 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/23 (forniture di importo inferiore a € 140.000,00);
- il rispetto del principio di rotazione dell'affidamento di cui all'art. 49, comma 4;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. 36/2023;

Richiamata l'offerta di fornitura della Società Starch S.r.l., con Sede Legale in 20876 Ornago (MB), via Crocefisso, 2, C.F. 07795180152, P.IVA 00873010961, acquisita tramite piattaforma MEPA di acquistinretepa, ID ordine 8271929 meglio specificata nella tabella sottostante:

<b>Prodotto</b>	<b>Triennio 2024/2026</b>
Modulo CRUX 10 (4.000,00 Euro/anno)	€ 12.000,00
I.V.A.	€ 2.640,00
<b>Totale Complessivo</b>	<b>€ 14.640,00</b>

Ritenuto che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione Appaltante e che l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Rilevato, preliminarmente, come la fornitura di cui in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema d'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Visto che il Legale Rappresentante della Società sopra citata ha dichiarato ai sensi del T.U. 445/2000 e smi:

- l'insussistenza di cause di esclusione previste dagli Artt. 94, 95, 98 del D.lgs. 36/2023;
- il rispetto del divieto di cui all'Art. 53, comma 16 ter, D.lgs. 165/2001 e s.m.i. del c.d. pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Calolziocorte, che abbiano esercitato negli ultimi tre anni servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti delle proprie Società;
- trattandosi di affidamento diretto di cui all'Art. 50 comma 1, lett. b) gli operatori economici hanno attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e l'Amministrazione si è riservata la facoltà, ai sensi dell'Art. 52 c. 2, qualora all'esito della verifica disposta ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, le ditte risultassero in difetto del

possesso dei requisiti prescritti, di procedere alla risoluzione del presente provvedimento con addebito delle spese nonché denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Visto in particolare il DURC con validità fino al 26.01.2025 dal quale risulta la regolarità contributiva della Società;

Considerato che i controlli sulla dichiarazione ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 36/2023, verranno effettuati con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 13.11.2023;

Ritenuto di affidare alla Società Starch S.r.l., con Sede Legale in 20876 Ornago (MB), via Crocefisso, 2, C.F. 07795180152, P.IVA 00873010961, per il triennio 2024/2026, il servizio in oggetto, per un importo pari ad Euro 12.000,00##, oltre I.V.A. di Euro 2.640,00##, per un totale complessivo pari ad Euro 14.640,00##;

Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei pagamenti e in relazione al contratto di fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente CIG B4CD83FEB3;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale n. 48 del 01.08.2023 con il quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del Settore Servizi Economico-Finanziari al Dott. Gabriele Sancassani e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche"

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21 del 19.04.2024, ai sensi dell'art.169 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

### **PROPONE**

1. le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. per i motivi indicati in premessa, di procedere per le annualità 2024 e 2025 e 2026 all'affidamento della fornitura del software Crux10 in modalità SaaS e servizi cimiteriali annessi per la gestione dei cimiteri, affidandolo alla Società Starch S.r.l., con Sede Legale in 20876 Ornago (MB), via Crocefisso, 2, C.F. 07795180152, P.IVA 00873010961;
3. di impegnare, a favore della Società Starch S.r.l., con Sede Legale in 20876 Ornago (MB), via Crocefisso, 2, C.F. 07795180152, P.IVA 00873010961, sul capitolo 209, Missione 1, Titolo 1, Programma 8, Macroaggregato 103, denominato "*Spese per sistema informativo e ced*" l'importo di Euro 12.100,00##, oltre I.V.A. di Euro 2.640,00##, per un totale complessivo pari ad Euro 14.640,00##, così suddiviso:
  - Euro 4.880,00##, I.V.A. inclusa, sull'annualità 2024 del Bilancio di Previsione 2024/2026;
  - Euro 4.880,00##, I.V.A. inclusa, sull'annualità 2025 del Bilancio di Previsione 2024/2026;
  - Euro 4.880,00##, I.V.A. inclusa, sull'annualità 2026 del Bilancio di Previsione 2024/2026;
4. di determinare che il servizio avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'offerta MEPA;
5. di dare atto, ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, art. 1 commi 7 e 13 che il contratto potrà essere recesso nell'immediato senza che la società possa vantare alcuna rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale nel caso di intervenuta disponibilità di Convenzioni Consip e/o delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

7. di disporre, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/2023, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente;
8. ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

la società Starch S.r.l., di Ornago (MB) - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

la società Starch S.r.l. di Ornago (MB) - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

la società Starch S.r.l. di Ornago (MB) - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...);

9. di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2024, 31.12.2025 e 31.12.2026;
10. di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.
11. di dare atto che è stato acquisito il seguente CIG B4CD83FEB3;
12. di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico - Finanziari e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

Calolziocorte, 13 Dicembre 2024

Il PROPONENTE

Marianna Oliverio



## **CITTA' DI CALOLZIOCORTE**

**Provincia di Lecco**

**Det. reg. gen. n. 703/2024 n. set. 149 del 13-12-2024 proveniente da SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA avente ad oggetto: FORNITURA SOFTWARE CRUX10 E SERVIZI CIMITERIALI ANNESSI PER LA GESTIONE DEI CIMITERI. TRIENNIO 2024, 2025, 2026. CIG B4CD83FEB3**

### **SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti degli art. 153 comma 5 e 183 del D.Lgs 267/2000 si riconosce la regolarità contabile della sopraesposta determinazione e si attesta che la spesa derivante trova copertura nei fondi del seguente capitolo di spesa del bilancio corrente:

Anno	Capitolo	Impegno	Importo
2024	209	2024/1409	4880
2025	209	2025/213	4880
2026	209	2026/75	4880

Totale importo: euro 14.640

Calolziocorte, li 13-12-2024

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI**

**DOTT. SANCASSANI GABRIELE**